

Perché un processo giudiziale per le cause penali?

David-Maria A. Jaeger OFM

Ancora oggi, molti mesi dopo aver visto per la prima volta questa formulazione dell'argomento nella lettera con la quale codesta Facoltà mi ha invitato a dare un modesto apporto alla celebrazione della fausta ricorrenza dei centocinquant'anni dalla sua fondazione — dalla fondazione de La Facoltà di Diritto Canonico nell'Urbe —, posso sentire riverberare nel mio animo l'ineguagliabile senso di meraviglia che mi portò a reagire subito così, nell'intimo, col demotico nordamericano: «And how the heck else do you think we could try them: by lynching?!»

Passata, però, l'iniziale sorpresa, mi sono ricordato che, nella storia — precisamente, della *Christianitas*, vi sono davvero state altre vie per dirimere le cause penali: per esempio, vi fu l'ordalium ossia, in italiano, l'ordalía, e nello stesso ambito del *iudicium Dei*, la *monomachía* ossia il duellum iudiciale (in inglese: *trial by combat*), la purgatio canonica ossia lo *iuramentum purgationis*, con il giuramento di innocenza prestato dall'accusato sostenuto dai *sacramentales* ossia *iuratores*, che ne garantivano l'affidabilità — istituto predecessore dell'odierna giuria (inglese: *the jury*), con il suo compito ben diverso — la tortura, con l'intenzione di indurre i colpevoli a confessare, e la presunzione che gl'innocenti la subissero senza confessare.... E ultimamente: il Comunicato stampa e l'annuncio ufficiale su Internet dell'inappellabile condanna, senza perdere tempo e soldi con le antiquate, faticose, formalità del processo.

Così infatti si vede in una sentenza *iurium* del Tribunale della Rota Romana, data il 26 giugno dello scorso anno, 2025, e ora anche pubblicata su *Studia Canonica*¹ la rivista della Facoltà di Diritto Canonico dell'Università Cattolica St. Paul di Ottawa, Canada. Nel caso, i Superiori di un determinato Istituto religioso clericale di diritto pontificio (una “congregazione”, non un’ “Ordine”, per riprendere la tassonomia tralatticia non più adibita dal CIC, ma conservata dal CCEO) hanno pubblicato, e mantenevano a lungo sul loro sito web ufficiale l'annuncio che *consta, è provato*, che un determinato uomo — precisamente individuato — commise un delitto egregiamente infame circa quattro decenni fa, quand'era un sodale dell'Istituto. Le conseguenze per quell'uomo — asserisce lui — da tempo ritornato legittimamente al secolo, dispensato in

¹ *Studia canonica* 60 (2026), 201-276.

gratiam, sarebbero state, sono state, piuttosto gravi. Onde la causa *iurium: laesionis bonae famae, et refectionis damnorum*.

Interrogato *in aula Tribunalis* il Superiore Generale dell'Istituto religioso ha confessato che l'uomo, non solo non era mai stato condannato, né nello Stato né nella Chiesa, ma non era mai stato neppure rinviato a giudizio, né nello Stato né nella Chiesa, e che la decisione dei Superiori dell'Istituto di pubblicare ufficialmente che *consta* del suo aver commesso il delitto si basava sul rapporto di una società a scopo di lucro di "detective" privati. L' *innovazione* qui – rispetto al processo giudiziale – consisteva, però, *non solo* in questa via alla condanna, ma anche nella pena. Come il Tribunale della Rota Romana ha sottolineato nella sentenza, per via della pubblicazione sul sito istituzionale su Internet, con quella "*procedura stragiudiziale*" l'uomo – l'Attore davanti a Noi – si trovava condannato al *collistrigium* universale e perpetuo – una pena mai prima conosciuta.

E vi è stata, naturalmente, la procedura riportata fedelmente dal professore dell'Università di Oxford Lewis Carroll, quella preferita dalla Regina di Cuori: "*Sentence first – verdict afterwards*" = prima la pena, poi, a pena eseguita, il verdetto sull' *an constet!* (cf. *Alice nel Paese delle Meraviglie*, Cap. XII).

Una procedura praticata molto più recentemente dal Presidente di un grande Paese, persino a maggioranza cattolico, con l'ordine dato ai poliziotti di sparare per uccidere a chiunque trovassero per strada e ritenessero fosse spacciatore di droga. Qualche migliaio di persone sono

E allora, con tante documentate procedure alternative – del resto, più celeri e, si direbbe, meno costose, si capisce la domanda: perché un processo giudiziale per le cause penali?

La risposta è semplice, e si esprime tutta in sole tre parole, dateci dallo stesso Supremo Legislatore della Chiesa: *cautiones ordinis iudicarii*.

Il loro impatto è più forte ancora perché le troviamo usate proprio in un contesto ben diverso, nel quale, in verità, la materia, la *res in seipsa* considerata, non richiederebbe un processo giudiziale. Quel contesto è quello del processo speciale di nullità di matrimonio. Il Legislatore – nella Lettera Apostolica, data motu proprio, dall' incipit: *Mitis Iudex Dominus Iesus*, del 15 agosto 2015, è chiarissimo nel dirlo: Egli annuncia infatti di aver curato la revisione delle leggi procedurali in quel settore molto specializzato per rendere i processi più semplici e più rapidi, ma che a queste esigenze, di semplicità e velocità, per il bene delle anime, vi è stato posto un argine, un limite da non travalicare, neppure per tali pressanti esigenze. Così infatti il Legislatore conclude: "Quod fecimus vestigia utique prementes Decessorum Nostrorum, volentium causas

nullitatis matrimonii via iudiciali pertractari, haud vero administrativa, non eo quod rei natura id imponat, sed potius postulatio urgeat veritatis sacri vinculi quammaxime tuendae: quod sane praestant ordinis iudicarii cautiones”. Infatti, secondo la *rei natura*, non ci sarebbe di per sé bisogno del processo giudiziario, che non avrebbe neppure senso, perché a differenza delle cause contenziose ordinarie, qui l’altra parte, pur designata “convenuta”, non ha nel suo potere di cedere all’attore l’oggetto del contendere, e cioè il vincolo, dal quale l’attore vuol essere libero. Così il compianto Cardinale Grocholewski ha spiegato in un articolo su *Periodica*, nel 1990, chiarendo che effettivamente la vera e sola parte convenuta, quanto al vincolo, sia la pubblica Autorità della Chiesa. E’ da questa che l’Attore chiede la dichiarazione di libertà dal vincolo.

Infatti, dico, laddove l’eventuale riconoscimento ecclesiastico della nullità del vincolo, nel caso, non abbia effetti temporali ai danni dell’altro coniuge o dei figli, e laddove quindi l’altro coniuge non sia contrario, sarebbe difficile vedere il perché di un processo giudiziale piuttosto che un’inchiesta amministrativa. Tali erano la grandissima maggioranza delle cause matrimoniali, di cui mi è capitato di dovermi occupare da Vicario Giudiziale negli Stati Uniti. Il “convictus coniugalis”, de quo, da anni collassato, “ita ut restitui nequeat”; le parti oramai da qualche tempo divorziate, l’altra parte incurante e comunque oramai anch’essa “risposata” civilmente, come infatti l’Attore, che altro non pensa di fare che “mettere le carte in ordine”, compiere cioè qualche “paperwork”, un adempimento burocratico, richiesto per poter solennizzare in chiesa il suo nuovo matrimonio ... Eppure, il Legislatore insiste per un processo giudiziale, perché solo così, solo con le *cautiones ordinis iudicarii* – non con alcuna procedura amministrativa – ritiene di potersi avere adeguata tutela del Vincolo; del Vincolo al quale non corrisponde più, nel caso, alcuna realtà esistenziale, umana. E se così, ed è così, non è forse *a fortiori* da richiedere – questa volta sì, *propter rei naturam* – il processo giudiziale, quindi le *cautiones ordinis iudicarii* perché si abbia adeguata tutela delle persone viventi?!

La più fondamentale di queste garanzie, dalla quale dipende l’intero edificio del giusto processo, è la terzietà del Giudice. La terzietà del Giudice tra le parti litiganti. Questa terzietà del Giudice è il modo, l’unico modo di compensare l’enorme disequilibrio di potere tra le parti nel giudizio penale. Da una parte vi è la maestà del potere pubblico, tutta la potenza della società, e dall’altra, l’individuo, inerme se non per la protezione della legge. E siccome *nemo iudex in causa sua*, l’interpretazione della legge, la sua applicazione al caso, non si lascia nelle mani dello stesso Esecutivo che è l’indagatore e poi il pubblico accusatore. Nella Chiesa, infatti, come negli ordinamenti del *common law*, e diversamente dall’Italia ed altri Paesi dello ius civile, la pubblica accusa è una funzione, non del potere giudiziale, ma dell’Esecutivo (l’Ordinario, che è

lui che ordina le indagini, e se del caso, l'accusa mediante il promotore di giustizia, che egli nomina), il che sottolinea molto particolarmente l'esigenza della terzietà del Giudice. Per evitare che il medesimo soggetto attivo del potere risulti “judge, jury, and executioner”, secondo la nota espressione inglese.

La distinzione effettiva tra il Potere Legislativo, Esecutivo e Giudiziario del Sovrano — e dunque la separazione delle istituzioni attraverso le quali il Sovrano esercita, in modo distinto, tali poteri — è giunta a essere intesa come indispensabile per salvaguardare i diritti di tutti e, con ciò, per garantire il bene comune; sia che il Sovrano sia il Monarca, sia che sia “We the People”, “il Popolo Sovrano”. Ripetiamo: Qual è infatti l'unica alternativa al Giudice “terzo” concretamente disponibile? Il processo celebrato dall'Esecutivo; ma l'Esecutivo è anche l'Accusatore, il Pubblico Ministero. L'Esecutivo è tutt'altro che un «terzo»: esso stesso è parte in causa, l'Attore e l'Accusatore nel processo penale. Se l'Esecutivo dovesse farsi anche Giudice, allora si rischierebbe di rinunciare a qualsiasi parvenza di Giusto Processo.

Esaminiamo un poco più nel dettaglio questo passaggio: in tempi più antichi, la materia penale riguardava esclusivamente l'autore del fatto e la persona che ne era stata in qualche modo danneggiata; spettava dunque a quest'ultima esigere sia il risarcimento sia la vendetta, mentre le istituzioni sociali, se pure intervenivano, si limitavano a vigilare affinché la restituzione fosse equa e la pena di ritorsione non fosse palesemente eccessiva. È questo, come ben si sa, il significato di «occhio per occhio»: se dall'aggressione hai perso un occhio, non ti è lecito vendicarti togliendo, a tua volta, la vita all'offensore. Con il progredire della civiltà umana, il diritto pubblico ha preso il sopravvento, e la distinzione tra «delictum» e «crimen» — tra illecito civile (*tort*) e reato penale — si è affermata con maggiore forza rispetto persino all'antichità romana. Permettetemi di opinare rispettosamente che la scelta di «delictum» quale termine prevalente nella nostra attuale legislazione canonica possa non essere stata la più felice possibile, già che ciò che realmente intendiamo con esso è proprio il «crimen». In ogni caso, con l'avanzare della civiltà politico-giuridica, la vendetta privata è stata messa fuori legge, divenendo essa stessa illecita, e si è compreso meglio che determinati atti illeciti — definiti dalla legge come «reati» — pur avendo anche vittime «private», recano un danno anche, e specialmente, alla collettività, allo «Stato». È per questo che lo Stato, attraverso il suo braccio Esecutivo, è esso l'Accusatore appropriato, la parte attrice (*pars actrix*) nel processo penale ossia criminale. Può mai lo stesso Esecutivo essere al tempo stesso Giudice tra le parti?! Ma sarebbe proprio così — «giudice, giuria e boia», per usare l'antica espressione — se i suoi stessi funzionari non soltanto sostenessero l'accusa, ma pronunciassero anche la sentenza che l'Esecutivo è poi chiamato ad eseguire. Il rinnovamento del diritto canonico, seguito al Concilio Ecumenico Vaticano II,

muoveva dal presupposto – o quantomeno richiedeva – un rinnovamento «costituzionale» dell'esercizio del potere nella società sovrana che è la Chiesa, su queste premesse e lungo queste direttrici, *congrua congruis referendo*. Ciò è chiaramente articolato dai “Principi, approvati dalla Prima Assemblea del Sinodo dei vescovi nel 1967 e successivamente fatti propri dal Legislatore, (perché guidassero i lavori di redazione del nuovo Codice)” (s. Giovanni Paolo PP. II, Allocuzione alla Rota Romana, 18 gennaio 1990) e così iscritti nella Prefazione al vigente Codice di Diritto Canonico, per guidarne lettura e applicazione. Lì, dopo che il Principio 6 ha richiesto, come scopo della rinnovata legislazione «ut iura personarum apte definiantur atque in tuto ponantur», il Principio 7 ne trae le conseguenze pratiche: «quae ut apte in praxim deducantur, necesse est ut peculiaris cura tribuatur ordinandae procedurae, quae ad iura subiectiva tuenda spectat. In novando igitur iure ad ea attendatur quae hac in re hucusque magnopere desiderabantur, scilicet ad recursus administrativos et administrationem iustitiae. Ad haec obtinenda, necesse est ut varia potestatis ecclesiasticae munera clare distinguantur, videlicet munus legislativum, administrativum et iudiciale, atque apte definiatur a quibusdam organis singula munera exercenda sint.»

Certamente, ciò rispecchia una profonda comprensione di come le persone agiscono in conformità ai ruoli che le definiscono nella società. L'Esecutivo, il funzionario, l'Ordinario, il Superiore da un lato, e il Giudice dall'altro, agiscono da prospettive diverse. Di fronte a una denuncia, una *notitia criminis saltem veri similis* (can. 1717 § 1), la priorità assoluta del Superiore è quella di evitare problemi, di sbarazzarsi dei piantagrane, di apparire zelante nella repressione del crimine, e non necessariamente di dimostrare non minor zelo per la tutela dei diritti dell'individuo denunciato. Sia chiaro: questo non è un giudizio sull'integrità dei singoli Superiori; è semplicemente il modo in cui le persone, per la maggior parte, funzionano. In un certo senso, sono proprio questa differenziazione dei ruoli e questa condotta *pro munere* che consentono a una società organizzata di funzionare correttamente, nella complementarità di tali ruoli.

In subordine alla mancante terzietà del Giudice, il procedere penalmente altro che tramite processo giudiziale, comporta la mancanza di tutta quella serie di garanzie di giustizia, la cui assenza renderebbe nulla la sentenza definitiva della causa in sede giudiziale.; per es., il diritto di essere rappresentato e difesa dal patrono in ogni fase della causa, la pubblicazione integrale delle prove con lo scambio delle difese, così via. Se non si agisce col processo giudiziale, ci si verrebbe a trovare in una zona d'ombra, ai confini della realtà, (in English: *twilight zone*), che il Legislatore non ritiene sicura neppure per il vincolo di un matrimonio esistenzialmente collassato, e su una via senz'uscita, perché dalla decisione penale non-giudiziale non vi è neanche appello ad

istanza giudiziale. Fermiamoci qui; salvo citare dal Voto di un Consultore dell'allora Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, riferito al *textus emendatus* dell'allora *Schema recognitionis Libri VI Codicis Iuris Canonici*. Il Consultore commentava la proposta di taluni di autorizzare l'Ordinario ad imporre "amministrativamente", senza processo giudiziale, persino le pene perpetue, non esclusa la dimissione del Sacerdote dallo stato clericale, che per il nostro ordinamento sacramentale, spirituale, è l'analogato della pena di morte, nel senso che priva il Sacerdote, non di un posto di lavoro, o di una mera abilitazione ad esercitare la professione – come sarebbe per l'avvocato radiato dall'albo – ma della sua stessa identità, di quello che è. Così scrisse al riguardo il Consultore « Tale innovazione, che si preveda persino l'inflizione della pena perpetua per decreto, senza processo giudiziale, sarebbe una gravissima regressione dell'ordinamento, con corrispondenti danni, non solo alla giustizia, ma anche pedagogici, una clamorosa contro-testimonianza. N.B. Una cosa è che la stessa Suprema Autorità ne faccia qualche volta uso, come misura del tutto eccezionale, in relazione ad un provvedimento d'emergenza "in deroga", in "tempo di crisi" [come anche lo "Stato di diritto" può, entro certi limiti, ricorrere a misure eccezionali in "tempo di guerra", per esempio] ma tutt'altra cosa sarebbe iscriverlo nel Codice delle leggi della Chiesa come se fosse previsto dalla "normale" amministrazione della giustizia. Piuttosto si conservi al riguardo il dettato del can. 1342 § 2 vigente (cf. can. 1402 § 2: 1402§ 3 CCEO, che solo consente la "via amministrativa": "dummodo non agatur de privatione officii, tituli, insignium aut de suspensione ultra annum, de reductione ad inferiorem gradum, de depositione vel de excommunicatione maiore").

Ovviamente, il tutto dipende dalla finalità del processo penale, se sia proprio e precisamente la salvaguardia della giustizia. Così prosegue il surriferito *Votum* sullo *Schema*, che conteneva anche proposte modifiche al processo penale, e cioè al Libro VII del CIC:

«Al riguardo, ancora: già nell'esposizione, all'inizio del fascicolo, tra le "*Ratio-nes quaedam recognitionem suadentes*", al (2), si legge: "*Proposita cognitio faciliorem quoque reddere intendit applicationem poenarum per viam decreti administrativi, iis praesertim in regionibus ubi media desunt ad processum iudicalem instruendum. Normae vero insimul affirmant necessitatem admissim tuendi ius defensionis.*" E si prosegue: "*Proinde, inter novas propositiones invenitur possibilitas adhibendi viam administrativam per decretum singulare ad ferendas sanctiones poenales, etiam perpetuas* – contrariamente cioè al dettato del vigente can. 1342 § 2 CIC, ed in effetti anche a quello del can. 1402 § 2 CCEO – *licet, hoc praesertim in casu, caveatur ut accurate serventur normarum praescripta*".

Ora, *a priori* non si vede come lo scopo dichiarato di “*facilior reddere applicationem poenarum per viam decreti amministrativi*”, soprattutto, ma non solo, qualora si tratti di un “*decretum singulare ad ferendas sanctiones poenales perpetuas*”, possa ritenersi consono con la “*necessita adamussim tuendi ius defensionis*”.

Lo scopo dell’ordinamento, e quindi anche della legge penale, sostanziale e procedurale, è di fare giustizia, di tutelare gli innocenti non meno che di condannare e punire i malfattori. Se la civiltà ha sviluppato il processo giudiziario penale, è stato precisamente per essere addivenuti alla comune convinzione di essere questa la via più sicura di ottenere tale duplice scopo. Certo, in ogni e qualsiasi ordinamento, le leggi di procedura penale sono sempre perfettibili, e di volta in volta si avvertono elementi che richiedono di essere corretti o migliorati, ma sempre per meglio fare giustizia, non di per sé semplicemente per rendere più facile la condanna. Così tali revisioni non mirino solo a togliere tutele (forse talvolta indebite) agli accusati, ma anche a vedere se non ci siano tutele da aggiungere o da rafforzare, perché l’ordinamento nel suo insieme possa essere all’altezza dei suoi valori fondamentali. Voler però semplicemente sbarazzarsi del tutto della necessità di ricorrere alla procedura giudiziaria penale, anche per infliggere le pene più gravi, anzi perpetue, sarebbe una marcia indietro della civiltà che la Chiesa, non solo condivide, ma che ha ispirato, la civiltà che nella Chiesa ha sempre (che lo ammetta o no) le sue radici più profonde.

Infatti, il concetto stesso della “via amministrativa” per il giudizio penale sarebbe in sé problematico, in ogni caso, come era infatti emerso durante i lavori della Commissione che ha redatto il testo del Codice vigente². Così, il successivo (1990) CCEO, nei suoi can. 1402 et 1486, ha ormai compiuto progressi importanti per arginarlo, per cui convenga che una revisione dell’argomento nel CIC raggiunga almeno il grado di progresso presente nel CCEO (a. 1990) e non retroceda invece persino rispetto al CIC (a. 1983).

Piuttosto, qualora ci siano “*regiones ubi media desunt ad processum iudicalem instruendum*” (*cur?*), si provveda a rimediare. Se ci siano infatti, anche in questo senso, “*nonnulli defectus*” nell’operazione del “*systema poenale canonico*” parrebbe più coerente rimediare a tali carenze, piuttosto che abbassare significativamente la qualità del “*systema*”. [...]. Si potrebbe cercare il rimedio, per es., per mezzo della costituzione di tribunali penali inter-diocesani o persino corrispondenti al territorio di un’intera conferenza episcopale o anche di diverse conferenze *viciniores*: in tal modo, anche

² cf., ex. gr. “*Communicationes* 9 (1977) p. 161; V. De Paolis, “Il processo penale del nuovo Codice”, in Z. Grocholweski – V. Cárcel Ortí (Eds.), *Dilexit Iustitiam*, Città del Vaticano 1984, pp. 473-494”, cui riferisce l’Em.mo V. De Paolis nel suo “*Comentario*” al can. 1342 CIC, nella seconda edizione del *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*.

se l'audizione di testi e la raccolta di prove documentali si svolga *in loco*, la dialettica processuale e la strutturazione e definizione della causa avverranno in sede di tribunale giudiziario, con personale a ciò qualificato e con le garanzie che il processo giudiziario offre alle parti e soprattutto alla stessa giustizia.

In ogni caso, allargando (invece di restringere) l'ambito della via amministrativa del giudizio penale, persino alle pene perpetue, con il motivo delle "*regiones ubi desunt media ad processum iudicalem instruendum*", si introdurrebbe nell'ordinamento una contraddizione clamorosa. Il fatto sta che l'ordinamento così decisamente non crede nella "via amministrativa", che la esclude per i processi di nullità del matrimonio. E' palese che ci sono più regioni "*ubi desunt media*", dove o non ci sono veramente i tribunali matrimoniali, o non funzionano regolarmente, così che numerosi fedeli non possono, nella pratica, esercitare il loro diritto a questo servizio della giustizia (non alla dichiarazione di nullità, si capisce, ma al processo), con danno delle anime, eppure il Legislatore sapientemente esclude che della nullità del matrimonio ci si possa pronunciare per la via amministrativa, che evidentemente ritiene poco affidabile in proporzione alla gravità della materia. [...].

Nel mondo di oggi, con grande parte dell'umanità ancora soggiogata da sistemi di governo autoritari, che dimostrano scarso riguardo per il principio di legalità ("*rule of law*"), e per quanto ne derivi per la giustizia penale, sarebbe una contro-testimonia se proprio nell'ordinamento della Chiesa, che per il mondo dovrebbe sempre essere *speculum iustitiae*, si desse l'apparenza di abbassare l'attenzione alla tutela dei diritti delle persone e quindi alla qualità dell'amministrazione della giustizia ».

Fin qui il Consultore, il cui *votum* mi pare sempre attuale, visto che, effettivamente, non sono [ancora] stati sostituiti i canoni della procedura penale nel Libro VII, anche se è stato sostituito il Libro VI.

In fine, sia chiaro che non intendo fare finta di non conoscere le gravi situazioni in certi paesi, che sembrano aver generato il cambiamento climatico nell'ordinamento della Chiesa negli ultimi trent'anni circa, facendo prevalere un orientamento quanto più vendicativo, al posto della mitezza ascritta invece agli effetti del Concilio Ecumenico Vaticano II.

Al riguardo non posso che proporre modestamente il breve testo, che ho fatto pubblicare sulla rivista *Antonianum*. La avrei amato leggere qui, in questa occasione, ma, onde evitare l'auto-plagio, me ne sono astenuto (mi basti l'anonimizzazione del testé citato Consultore). Piuttosto permettetemi sintetizzarlo così: Le diffuse mancanze di "law enforcement" (= far valere la legge, penale) in settori della Chiesa non sono ascrivibili alla mancanza di leggi sostanziali e procedurali – ce n'erano di leggi – ma

alla negligenza degli uomini. Accontentandosi di inasprire le leggi penali non si promuove la giustizia, che certamente non viene salvaguardata dalla rimozione delle tutele del giusto processo. Talvolta, sì, certamente, il Sovrano, in ogni ordinamento, cura di affrontare situazioni di emergenza con leggi di emergenza e tribunali speciali, dispensati da buona parte delle garanzie processuali. In tempo di guerra, secondo lo *ius belli* – così era comunque almeno ancora durante la Grande Guerra – il comandante sul campo di battaglia era autorizzato a condannare a morte sommariamente il soldato che scappava e abbandonava il fronte, e poi a eseguire lui stesso, la sentenza, sparandolo a morte. Così anche negli eserciti dei Paesi più “civilizzati”. Così pure nel Regno Unito, durante i decenni in cui imperversava in Irlanda del Nord il terrorismo omicida più spietato, furono autorizzati dal Parlamento i “Diplock Courts”, dispensando dalla giuria, in deroga al principio sacrosanto dell’intero ordinamento, il diritto dell’accusato di essere giudicato (se colpevole o non colpevole, nel merito), non dal Re o dai giudici del Re, ma da una giuria dei suoi pari. E questo in quella che si direbbe la patria del Giusto Processo!

E così anche nella Chiesa, negli ultimi decenni, sono state fatte leggi speciali e tribunali speciali, con poteri straordinari, per poter affrontare un insieme di situazioni di emergenza, e rispondere agli assalti alla Chiesa, dovuti alle mancanze passate di chi avrebbero dovuto far lavorare le leggi ordinarie e i tribunali penali ordinari. Ci fidiamo della prudenza e del giudizio della serie di Sovrani Pontefici, che così hanno provveduto, e, con un sano realismo, riconosciamo pienamente la necessità di quanto hanno ordinato che si facesse. Nello stesso tempo, però, guardiamoci dallo scambiare tali provvedimenti straordinari emergenziali per la normalità del nostro ordinamento, che invece dobbiamo tutelare incontaminata laddove non sia stato legiferato diversamente, per l'emergenza.

Una nota sull’ultimo passaggio, fornita dall’I.A, Gemini, che mi è piaciuta per la profondità della sua comprensione del testo:

Il passaggio esprime un’avvertenza di politica del diritto e di teoria generale dell’ordinamento:

1. Il monito contro la “normalizzazione dell’eccezione”:

Mette in guardia dal rischio strutturale che gli strumenti di emergenza (provvedimenti *extra ordinem*, procedure speciali o derogatorie) finiscano per pervertire la percezione del sistema, venendo assorbiti o scambiati per la condotta ordinaria delle istituzioni.

2. La tutela della fisiologia del sistema:

Afferma la priorità di proteggere e preservare nella sua purezza («*incontaminata*») la fisiologia del sistema giuridico — fondata sulla separazione dei ruoli, sulle garanzie procedurali e sul diritto d'azione — impedendo che la prassi emergenziale diventi la norma.

In sostanza, è un richiamo alla distinzione fondamentale tra la patologia/emergenza (che può esigere misure eccezionali) e la fisiologia dell'ordinamento (che deve restare intangibile e fare da costante punto di riferimento).

Un'osservazione di stile

L'espressione «conservare incontaminata» è particolarmente felice in un contesto curiale o accademico, poiché evoca l'integrità formale e sostanziale del *depositum iuris* rispetto alle intrusioni o alle prassi dell'Esecutivo.

Nella sua raccolta di saggi sul rinnovamento del diritto canonico, pubblicata in relazione alla promulgazione, avvenuta alcuni anni prima (1983), del Codice di diritto canonico riveduto, l'allora Segretario, poi Presidente, del Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, oggi cardinale Julián Herranz, richiamava l'attenzione in modo particolare sul «principio di legalità», vale a dire sul «rule of law», il principio dello Stato di diritto, che è certamente applicabile alla Chiesa non meno che allo Stato²². In sostanza, spiega — se ve ne fosse bisogno — questo principio significa che quanti esercitano l'autorità, non meno di coloro che vi sono soggetti, ai diversi livelli, sono a loro volta sottoposti all'autorità della legge: sia quanto all'estensione dei loro poteri e alle modalità del loro esercizio, sia quanto all'obbligo di esercitare l'autorità affinché la legge sia osservata e applicata. L'applicabilità del «rule of law» non diventa superflua né viene meno per la natura peculiare della società ecclesiale, per la sua origine divina o per il suo governo gerarchico, anziché democratico o rappresentativo. Richiamandosi ampiamente non soltanto ai principi universali del diritto e della giustizia, ma anche e soprattutto al magistero dei Sommi Pontefici e del Concilio Ecumenico Vaticano II, e quindi ai *principia* formulati per orientare autorevolmente la revisione del Codice di diritto canonico, nonché alla revisione stessa, Herranz mostra quanto fosse centrale questa attenzione al «rule of law» nell'intero processo volto a perfezionare sempre più i sistemi legislativo, amministrativo e giudiziario della Chiesa. Si può aggiungere — a rischio di affermare l'ovvio — che la Chiesa è chiamata a essere *speculum iustitiae*, specchio di giustizia per il mondo. È superfluo dirlo, no? La Chiesa non può mai permettersi di essere «meno giusta» dello Stato più progredito; deve invece indicare la via.

Il fatto che le leggi «costituzionali» della Chiesa siano di origine divina e che quanti svolgono in essa il servizio dell'autorità ricevano essenzialmente dall'alto i propri poteri non può essere invocato per giustificare la mancata osservanza e applicazione delle leggi — divine e umane — che la Chiesa ha ricevuto o che si è legittimamente data, né una scarsa sollecitudine nel perfezionare ulteriormente le leggi meramente ecclesiastiche, affinché rispecchino e applichino sempre più perfettamente lo *ius divinum*, naturale e rivelato. In ogni caso, la Chiesa non dovrebbe mai restare indietro rispetto alle intuizioni di giustizia che le leggi civili e i sistemi di governo hanno saputo tradurre efficacemente in pratica.

Per alcuni, adottare esplicitamente il «rule of law» come principio guida della società ecclesiale potrebbe essere, anche nelle circostanze migliori, un'impresa ardua. Come è accaduto in troppe società civili, nel passato e persino oggi, si è spesso creduto erroneamente che l'autorità dei funzionari fosse un attributo personale, inerente alla persona che ricopre un ufficio, tale da renderla immune da qualsiasi contestazione giuridica o controllo effettivo. Una simile consacrazione dell'arbitrio poteva manifestarsi tanto «verso l'alto» quanto «verso il basso». «Verso l'alto», essa è certamente all'origine di fenomeni come l'«episcopalismo» che afflisse la Chiesa per alcuni secoli: alcuni vescovi, in sostanza, rifiutavano di sottomettersi all'autorità sul loro conto, istituita da Dio, del Romano Pontefice, e osavano «teorizzare» tale rifiuto come se non fosse in contrasto con la «Costituzione» della Chiesa, anch'essa di origine divina. «Verso il basso», poteva esprimersi nell'incapacità o nella riluttanza dei superiori, ai diversi livelli, ad affrontare contestazioni legittime circa la giustizia o la legalità dei propri atti, sollevate da persone che ritenevano di averne subito un pregiudizio ingiusto o illegale — in ultima analisi, si tratta della stessa cosa. L'idea stessa che un superiore potesse aver agito *ultra vires*, cioè al di là dei propri poteri e in modo illegale, sarebbe parsa ad alcuni quasi blasfema. In generale, però, nel corso dei secoli i superiori ecclesiastici potrebbero aver incontrato minori difficoltà nell'esercitare l'altro versante della stessa medaglia: far rispettare le leggi e perseguire i soggetti che le violavano.

Naturalmente, il «rule of law» implica inseparabilmente non soltanto che i funzionari possano esercitare esclusivamente l'autorità conferita loro dalla legge, e soltanto secondo le modalità da essa prescritte, ma anche che siano tenuti a esercitare l'autorità loro attribuita dalla legge, e nel modo da essa stabilito, per il bene comune²³. In effetti, negli anni successivi al Concilio Ecumenico Vaticano II si verificò una grave diminuzione proprio di questo secondo aspetto del «rule of law». In Occidente, i superiori di diversi livelli, e in particolare gli Ordinari, intellettualmente e culturalmente impreparati a interpretare correttamente gli insegnamenti e i mandati conciliari — che rivedevano e talvolta sembravano persino capovolgere norme o consuetudini consolidate da

lungo tempo – cominciarono a sentirsi insicuri. Si sentirono alla deriva in un mare di cambiamenti che non riuscivano a orientare pienamente e temevano che ogni singolo atto di esercizio dei poteri di far rispettare la legge potesse non essere conforme al nuovo «spirito» delle cose. Questa esitazione paralizzante fu ulteriormente rafforzata dall'effetto, simile a uno tsunami, dei rapidi e profondi mutamenti della cultura circostante: il venir meno delle convenzioni e dei costumi, la rapida diffusione di divulgazioni superficiali di correnti filosofiche che sembravano impegnate a «decostruire» letteralmente l'edificio, faticosamente costruito, della civiltà occidentale, almeno in molte delle sue manifestazioni più visibili. In particolare, anche l'«era del Concilio» nella Chiesa fu segnata da potenti ondate di «antigiuridismo», corrispondenti allo slogan «tutto ciò di cui hai bisogno è l'amore», che nella società secolare avrebbe dovuto sostituire l'organizzazione sociale e un governo ordinato. Anomia, antinomia e anarchia sembravano letteralmente in aumento, almeno sotto certi aspetti. L'applicazione della legge nella Chiesa fu ulteriormente indebolita da risposte oscillanti e incoerenti, anche ai livelli medio-alti, alla diffusione apparentemente inarrestabile di dottrine eterodosse e di altre forme di dissenso rispetto all'insegnamento autorevole della Chiesa. L'enciclica *Humanae Vitae* di papa Paolo VI del 1968 ne divenne il simbolico «innesco» e il fulcro.

In quel contesto, l'applicazione della legge ecclesiastica sarebbe parsa ad alcuni un concetto quasi osceno. La risposta alla devianza nella Chiesa sarebbe stata l'amore indistinto, non la legge. Inoltre, la «medicalizzazione» dei comportamenti devianti appariva più in sintonia con lo spirito assistenziale antinomico allora prevalente. La criminalità, anche quando riconosciuta come tale, veniva considerata semplicemente la manifestazione di un'infermità della mente, della psyche. Si riteneva senza esitazione che la risposta adeguata fosse la «terapia», ambulatoriale o istituzionalizzata, e non una pena «vendicativa», persino quando i peccati contro il sesto comandamento diventavano reati perché commessi ai danni di persone incapaci, o meno capaci, di scegliere.

Di conseguenza, per alcuni decenni, in alcune parti della Chiesa occidentale il «rule of law», nel senso di «applicazione della legge», sembrò venir meno; in tali circostanze, la società ecclesiale locale finì per assomigliare, sotto questo aspetto, a uno «Stato fallito». Ovviamente, quando si trattava di reati particolarmente vergognosi commessi da membri del clero, entravano in gioco anche molti altri fattori, come il particolare legame di solidarietà fra uomini dediti a una professione eccezionalmente impegnativa e altamente specializzata, come avviene per la polizia, le forze armate e, talvolta, anche la professione medica. L'ammirevole fraternità fra chi esercita mestieri che lo distinguono dagli altri per le esigenze totali della professione – essa stessa uno stile di vita eccezionalmente e incessantemente impegnativo – può facilmente trasformarsi in una

congiura del silenzio, in una resistenza di tipo familiare a esporre in pubblico i panni sporchi, e così via. Inoltre, esercitava una forte influenza anche l'esigenza prioritaria di proteggere l'istituzione da qualsiasi ombra di scandalo, per non rischiare di screditare la missione; certamente ciò accade anche nel caso degli altri gruppi specializzati. Ne derivava la tendenza quasi innata, connaturale, a «insabbiare», accontentandosi di misure che risparmiassero all'istituzione o al gruppo il disonore immediato, nella convinzione che in seguito nulla sarebbe emerso oppure che, qualora fosse emerso, si sarebbero potute adottare di nuovo misure analoghe, e poi ancora, e ancora una volta.

Tutti questi fattori, insieme ad altri forse, contribuirono, per così dire, a produrre un esito infine catastrofico: segnalazioni, denunce e sospetti riguardanti, fra l'altro, aggressioni sessuali criminali ai danni di minori, anche in età prepuberale, non venivano trattati secondo le leggi piuttosto severe che la Chiesa certamente possedeva in materia; inoltre, i meccanismi ecclesiastici di indagine, accusa e giudizio predisposti per occuparsene restavano inattivi.

Vi furono occasionali iniziative di attenzione al problema, sporadiche e non coordinate, finché in alcuni luoghi gli argini cedettero e le circoscrizioni ecclesiastiche si trovarono sommerse da accuse di abusi sessuali su minori e altre persone vulnerabili commessi da membri del clero. I massicci tentativi di rispondere con transazioni estremamente generose – che prosciugavano le riserve della Chiesa e comportavano persino drastici tagli alle sue attività pastorali – sembrano essere stati seguiti, ancora e ancora, da nuove ondate di richieste risalenti a decenni prima. Qualsiasi indulgenza concessa a una persona accusata, qualsiasi riguardo mostrato per la presunzione d'innocenza, qualsiasi mancato ricorso immediato alle pene più severe persino per una sola presunta trasgressione minore avvenuta molto tempo prima, è stato regolarmente e rumorosamente denunciato da alcuni mezzi di comunicazione come un'ulteriore prova di una cospirazione demoniaca volta a coprire una vasta rete malvagia di molestatori di minori, rete che, almeno implicitamente, potrebbe coincidere con la Chiesa cattolica ed essere endemica al clero cattolico, nonché agli ordini religiosi maschili e femminili. Qualsiasi tentativo di difendersi in giudizio da una causa di questo tipo è ormai denunciato come una forma spietata di «vittimizzazione della vittima una seconda volta», come se il solo fatto di presentare una richiesta bastasse, di per sé, a stabilire in modo incontrovertibile e inappellabile che chi la presenta sia davvero una vittima, indipendentemente da qualsiasi accertamento in tal senso da parte di un tribunale.

L'abbandono del procedimento giudiziario e il passaggio diretto dalla presentazione, o persino dal semplice annuncio, di una richiesta all'accertamento, di fatto, della responsabilità – rinunciando così, per la Chiesa e per il suo personale, al diritto di difesa nelle cause civili – ha teso a estendersi anche alla sfera penale, dove sono in gioco non

il denaro, che in linea di principio è una risorsa «rinnovabile», bensì la vita delle persone. In alcune zone, i superiori ecclesiastici locali, reagendo con crescente panico al diluvio di accuse e, forse più precisamente, alla loro copertura mediatica, sembrano aver accantonato principi fondamentali del *rule of law*, come se le norme del procedimento penale fossero soltanto un fastidio irrilevante, per adottare una linea sempre più dura nei confronti di ogni ecclesiastico oggetto di una denuncia, di un'accusa o di una segnalazione. Il risultato di tutta questa furia è che oggi, in alcune zone, un ecclesiastico cattolico è fra le persone più prive di tutela al mondo. Talvolta sembra che basti una telefonata accusatoria di chiunque agli uffici diocesani perché un parroco stimato e rispettato da tempo venga allontanato dalla propria casa e dalla propria parrocchia e trasferito in una struttura residenziale sottoposta a restrizioni – sempre che gli venga offerto un alloggio – gli venga letteralmente vietato di indossare l'abito clericale, perda stipendio e benefici e veda tutto ciò diffuso senza possibilità di ricorso, dalla stessa diocesi, attraverso ogni canale di comunicazione di massa. Può essergli data oppure no la possibilità di difendersi in un processo canonico; e, se viene dichiarato non colpevole del reato contestato, può essergli consentito oppure no di tornare a esercitare il proprio ministero. È vero: tutto questo viene fatto in nome dell'imperativo categorico, realmente inderogabile, di proteggere i minori e le altre persone vulnerabili²⁴. Eppure, talvolta può sembrare che vi incidano in misura almeno altrettanto forte gli avvocati specializzati in responsabilità civile, che vorrebbero far considerare la Chiesa alla stregua di una qualsiasi società civile: in caso di causa, si ritiene necessario liberarsi immediatamente di ogni dipendente macchiato da una denuncia o da un'accusa per ridurre la responsabilità e le sue conseguenze finanziarie. Vi incidono allo stesso modo consulenti professionali di «pubbliche relazioni» intenti al «contenimento del danno».

Senza parlare dei casi in cui una singola accusa, screditata da lungo tempo – talvolta persino già indagata e archiviata all'epoca – viene riesumata da archivi polverosi per distruggere la vita e la reputazione di ecclesiastici ormai anziani, o persino per condannare i defunti, che in questo mondo non possono più difendersi²⁵.

Così, invece di un'applicazione costante e coerente delle leggi e dei principi di giustizia propri della Chiesa, naturalmente saggia e rigorosa, attraverso il dovuto processo legale, in alcuni luoghi al precedente fallimento diffuso nell'applicazione della legge è subentrata una frenetica e incessante erosione dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali. In alcuni luoghi, la visione papale e conciliare di una Chiesa sempre più chiaramente governata da leggi giuste sembra così allontanarsi oltre l'orizzonte.

Al tempo stesso, altrove nel mondo, per così dire — nelle aree non ancora raggiunte dalle successive ondate di rivelazioni, divulgazioni, richieste e accuse che hanno scosso

la Chiesa in altre regioni —, non è affatto certo che l'applicazione della legge ecclesiastica funzioni pienamente, sia per i delitti derivanti dai peccati contro il sesto comandamento, sia per altre materie. E anche le altre materie dovrebbero contare. Una «cultura della legalità», per riprendere un'espressione in uso in Italia all'inizio degli anni Novanta, quando i vescovi pubblicarono effettivamente un documento con quel titolo, non può consistere nel perseguire soltanto chi commette reati sessuali, considerandoli isolatamente; inoltre, avrà scarsa sostanza ecclesiale se non prenderà altrettanto sul serio i delitti contro la fede e l'unità della Chiesa, e se non lo farà attraverso il dovuto processo legale.

Naturalmente, è ancora possibile rimediare a tutto questo mediante un esame attento e approfondito di quanto si è appreso nei più di due decenni trascorsi da quando il cardinale Herranz espose esplicitamente la visione che, in continuità con la grande tradizione del diritto canonico, guidò il rinnovamento delle leggi tanto dell'Occidente cattolico (1983) quanto dell'Oriente cattolico (1990). I risultati di una simile revisione matura, «in diritto» e «nei fatti», potrebbero quindi essere utilizzati per sviluppare in modo adeguato sia le norme sostanziali sia quelle procedurali e, soprattutto, per istituire, riformare o rafforzare, secondo il caso, i meccanismi che ne garantiscano un'applicazione tempestiva e manifestamente giusta, affinché la Chiesa, ovunque, possa davvero diventare quello specchio di giustizia che è certamente chiamata a essere.